

STATUTO

“PARMA SINERGIA DONNA APS”

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituito l’Ente del Terzo Settore, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di “PARMA SINERGIA DONNA APS”.

L’utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) è subordinato all’avvenuta iscrizione nel relativo Registro, pertanto la denominazione dell’associazione verrà integrata automaticamente con tale qualifica, solo a partire da tale momento, in “PARMA SINERGIA DONNA APS”.

L’associazione ha sede legale a Parma, in Via Sandro Pertini n. 10/c, ed ha durata illimitata.

Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento

Giulio → *Federica Baschi* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

PARMA SINERGIA DONNA APS è un'associazione apartitica e laica ma non apolitica, che vuole appartenere e operare nella pòlis e lavorare affinché le donne siano sempre più presenti ad alto livello ricoprendo ruoli apicali nelle istituzioni pubbliche, private e nella politica a prescindere dall'orientamento di appartenenza

L'Associazione vuole pertanto diventare un gruppo di influenza

per:

a) valorizzare il ruolo delle donne nella società, nella

famiglia, nella politica, nello sport e in generale in tutti gli ambiti

della vita economica, di aggregazione, pubblica, professionale, scientifica e tecnica;

b) contribuire a colmare quel gender gap che limita la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, della cultura, delle arti, della politica e dei mestieri, per formare una società più equa, più paritaria e aperta ai talenti femminili;

c) fare rete per promuovere la cultura del rispetto e della collaborazione fra le comunità di qualsiasi tipo con uno spirito di combattiva solidarietà;

d) svolgere un ruolo di "think tank" per le istituzioni e per chi appartiene alla politica per elaborare proposte di cambiamento e richieste che possano facilitare la vita delle donne, in particolare delle donne e non solo loro.

Le attività che si propone di svolgere (tra quelle individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017) in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- educazione, istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

Handwritten signatures and names:
Federica Biondi
Rlu
SB
HB
Jay
Dalle
R
kely

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), D. lgs.

117/2017;

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso, incluse escursioni e viaggi culturali

finalizzati alla conoscenza diretta e all'approfondimento delle

realità da dove originano gli insegnamenti proposti nell'ambito

associativo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera k), D. lgs.

117/2017;

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l), D. lgs.

117/2017;

• organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t), D. lgs.

117/2017;

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi

a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale a norma del presente articolo, ai sensi dell'art. 5,

comma 1, lettera u), D. lgs. 117/2017;

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai


sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v), D. lgs. 117/2017;


• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco nei gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w), D. lgs. 117/2017;


A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nelle seguenti attività:


- informazione continua destinata al mondo femminile attraverso meeting, live sui canali web e social, telegiornali e servizi giornalistici, attività di blogging;
- sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, della salute, dell'ambiente, della cultura e dello sport;
- formazione rivolta alle donne per dotarle degli strumenti adeguati per favorire la crescita in ambito sociale, politico, economico e delle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica);
- corsi di formazione, seminari di studio, laboratori, concorsi, manifestazioni ed eventi, e tutto ciò che può risultare utile al fine per il quale l'associazione è stata costituita.

Nell'ambito dei propri fini l'associazione può promuovere e sviluppare iniziative o progetti specifici a cui possono essere attribuiti appositi identificativi o denominazioni;


Lelli

   
Federica Borsari
B S B Jy

  
D F R

• mentoring, ossia trasmissione e trasferimento di

competenze da uno a più soggetti in diversi ambiti che possano essere d'interesse. Il target di riferimento sono le donne, ma in un'ottica inclusiva e costruttiva, possono essere coinvolti anche gli uomini.

• Attività di coaching e sviluppo personale a partire dalla mappatura dei bisogni e dal bilancio delle competenze delle donne.

• Definizione di obiettivi e strategie individuali

• Facilitazione dei processi di iniziazione alla cultura organizzativa;

• networking a livello nazionale e internazionale;

• attività di supporto e/o sviluppo del problem-solving attraverso:

• organizzazione di seminari e workshop tematici rivolti alle donne per facilitare l'attività di risposta a criticità in ambito professionale, relazionale, sociale, istituzionale e culturale in un'ottica di problem-solving.

• consulenza per sviluppare progetti innovativi al femminile

• hackathon ovvero hotspot per nuove idee, dove persone che non si conoscono tra di loro si riuniscono per sviluppare progetti.

L'Associazione, inoltre, promuove il confronto, lo scambio e

l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori,

professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso

ambito di ricerca, attività collaterali e affini, avvalendosi di ogni

strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in

particolare:

- della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società,

istituzioni pubbliche e private o Enti, che praticano attività

simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di

apposite convenzioni;

- l'organizzazione e/o la gestione di seminari, riunioni e

iniziative socio culturali, rivolte alle scuole di ogni grado,

pubbliche e private, docenti, studenti, lavoratori,

professionisti;

- promuovere e gestire progetti per l'infanzia i giovani e gli

anziani;

- richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti

agevolati, allo Stato, enti pubblici, organismi internazionali o

sovrnazionali o di privati;

- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

professionali e di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri

associati;

- avanzare proposte, progetti ed iniziative agli Enti pubblici

locali e nazionali quali: Amministrazioni Regionali, Provinciali

e Comunali, Circoscrizioni, Assessorati alla Cultura,

Assessorati ai Servizi Sociali, Assessorati alla formazione

professionale e professionale speciale, delle Regioni, delle

Province e Comuni, dei Provveditorati agli Studi, e Università,





Federico Barocchi


















per un'adeguata programmazione degli Interventi socio-culturali sul territorio;

- concorrere a bandi, concorsi, progetti, programmi e sottoprogrammi di formazione professionale e/o

aggiornamento di Enti pubblici, Enti privati, dell'Unione

Europea ed internazionali, e all'assegnazione di fondi per la realizzazione di attività culturali, sociali e di ricerca;

- collaborare e stipulare convenzioni, o altre tipologie di

contratti e atti, con qualsiasi Ente pubblico e/o aderire a

qualsiasi Ente privato che svolgono attività in ambito locale,

nazionale, UE o Internazionale, nonché con Organi, Movimenti

o Associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del

terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,

secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione, tempo per tempo, è operata da parte

dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i

sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni

contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel

territorio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che

condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se

successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne

tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata

all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in


occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la



Federica Baccal
   



responsabilità genitoriale sul medesimo.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- **eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;**

- **essere informati sulle attività dell'associazione e**

controllarne l'andamento;

- **prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;**

- **esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal**

successivo art. 19;

- **votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro**

degli associati e in regola con il pagamento della quota

associativa, se prevista;

- **denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.**

29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- **rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento**

interno;

- **versare, la quota associativa secondo l'importo, le**

modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti

dall'organo competente.

I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di

rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli

esercenti la potestà genitoriale.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della

comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente

per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in

alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari

possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o

decadenza per mancato pagamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante

comunicazione scritta al Consiglio direttivo con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per email o

ancora con posta elettronica certificata.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo

statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è


deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver


ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di

esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente



Federica Berocchi 



all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato che, non essendo in regola con il versamento della quota associativa, non regolarizzi la sua posizione entro 6 mesi dalla ricezione di un sollecito di pagamento, si ritiene automaticamente decaduto.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio

Sono organismi ausiliari della Associazione:

- a) il Vicepresidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere;
- d) il Collegio dei Probiviri, ove istituito.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi

rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta,

anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun

associato può rappresentare sino ad un massimo di tre

associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in

sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a

presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente

dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto

da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo,

l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, gruppo

"WhatsApp" o qualunque altro mezzo telematico,

spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati

e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un

decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene

necessario.


I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via

elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal



Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre e un massimo di ventuno.

Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del

Federica Bionchi
Luca *Stefano* *Roberto* *Sepp* *Alto* *Don* *AT* *A* *Al*

Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio annuale, e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;**
- attua le deliberazioni dell'assemblea;**
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;**
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;**
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;**
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;**

• è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito per

brevità, anche definito "RUNTS";

• disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

• elegge il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale,

pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi

se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se

non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Il presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei

presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti

gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e

cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per

eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e l'organo

di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla

base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di


amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua

attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato

nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)



L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

• il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

• il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:


- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del



Federico Barocci
   





Runts.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili

e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono

essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che

sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati

nell'inventario, che è depositato presso la sede

dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo

del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del

D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria

ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal

primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e

87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e

deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento

economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene

approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il

Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di

ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs.

117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne

determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal

Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente,

presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale

retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono

disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato

dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati

volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono


assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile



























verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

